

Nuovi obblighi tributari in materia di appalto e subappalto: ritenute fiscali

Nuovi e specifici obblighi di controllo per le società committenti e specifici compiti per le società appaltatrici dal 1° gennaio 2020.

Per le società “appaltatrici/affidatarie o subappaltatrici” di una o più opere o servizi di importo annuo superiore a euro 200.000 sono previsti nuovi obblighi in tema di versamento delle ritenute Irpef modello F24.

Analogamente a nuovi obblighi di controllo da effettuare in capo alle società committenti (art. 4 del decreto fiscale convertito dalla L. 157/2019).

Rientrano nel campo di applicazione della nuova normativa, con decorrenza 1° gennaio 2020, tutti i sostituti d'imposta che affidano a una impresa il compimento di una o più opere di importo annuo superiore a 200.000 euro mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti caratterizzati da (i) prevalente utilizzo di mano d'opera, (ii) esecuzione dell'opera o servizio presso le sedi del committente e (iii) utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o allo stesso riconducibili.

In questo contesto la norma attribuisce ai soggetti committenti l'obbligo di richiedere, nei casi di contratti con valore superiore a 200.000 euro, all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici che saranno obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendenti e assimilati trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Al fine agevolare il committente – controllore nel riscontro dell'ammontare degli importi versati, le società appaltatrici (e subappaltatrici) avranno inoltre l'obbligo di consegnare, su base mensile ed unitamente alle deleghe di pagamento di cui sopra, un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati direttamente nell'esecuzione delle opere e dei servizi affidati dal committente, con i seguenti elementi di dettaglio:

- ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

L'obbligo di versamento delle ritenute rimane pertanto sempre in capo alla società appaltatrice e subappaltatrice che non avranno, come disposto dalla novella in commento, alcuna possibilità di processare la liquidazione delle ritenute mediante l'istituto della compensazione.

Nei casi in cui l'impresa appaltatrice non ottemperi ai propri obblighi e/o sia verificato l'omesso versamento delle ritenute, il committente sarà obbligato a:

- sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;
- dare comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Laddove la società appaltatrice non adempia ai propri obblighi e la società committente non proceda con il pagamento dei corrispettivi, non sarà possibile esperire alcuna azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito. Specifiche sanzioni vengono previste, inoltre, per le eventuali inadempienze anche da parte del committente nel ruolo di controllore a lui attribuito.

In particolare, quest'ultimo sarà obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento. Rimane ferma, anche in tale caso, l'impossibilità di procedere alla compensazione.

I nuovi obblighi potranno essere disapplicati nel caso in cui le imprese appaltatrici comunichino al committente la sussistenza dei seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi all'IRES, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi

previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Per potersi avvalere di tali ipotesi di disapplicazione sarà necessario consegnare al committente dell'opera o del servizio apposita certificazione.

E' altresì previsto che la stessa certificazione venga messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

Viene previsto, da ultimo, che le società appaltatrici, soggette agli obblighi della nuova norma, non possano avvalersi dell'istituto della compensazione per il pagamento delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.